

(N. 764)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 30 novembre 1949 (N. Stampato N. 520-12)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione ai fini ed agli effetti dell'articolo 78, commi terzo e seguenti, del testo unico delle

leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo, i docenti di cui all'articolo 1 rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi di cui all'articolo 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio ».

Art. 4. — È soppresso.

Art. 5. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai soli effetti giuridici, la nomina ad ordinario, sia nell'ipotesi di cui al precedente comma, sia in quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2, è riportata alla sca-

denza del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato articolo 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TESTO DEL DECRETO

Art. 1.

Le nomine a professore straordinario e ordinario, disposte dal Governo militare alleato nei confronti di persone che non trovavansi incluse in terne all'epoca valide, di vincitori di concorsi universitari espletati ai sensi degli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, si intendono conferite, entro i limiti di tempo di cui ai successivi articoli del presente decreto, a titolo di incarico delle funzioni di straordinario per le cattedre rispettivamente ricoperte. Ai predetti professori è attribuita una retribuzione mensile, a carico dello Stato, pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale e degli assegni di qualsiasi natura, previsti per i professori straordinari.

I detti docenti partecipano alle adunanze del Corpo accademico nonchè dei Consigli dei professori delle rispettive Facoltà, semprechè non debbansi adottare deliberazioni concernenti i modi per provvedere a posti di ruolo vacanti ovvero la nomina ad ordinario di professori straordinari.

Art. 2.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta delle Facoltà interessate, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, è autorizzato ad indire concorsi pubblici per le cattedre cui si trovano in atto assegnati i docenti di cui al precedente articolo.

Qualora entro il termine anzidetto la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro può, tuttavia, sentito il Consiglio superiore, far luogo al bando del concorso.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione ai fini ed agli effetti dell'articolo 78, commi terzo e seguenti, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti che in rapporto ai concorsi stessi sono attribuiti, ai docenti interessati, dal presente decreto.

Art. 3.

I docenti, di cui al precedente articolo 1, rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi di cui all'articolo 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei docenti, di cui al precedente articolo 1, i quali risultino inclusi nella terna dei vincitori di concorsi indetti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto o che siano indetti, per altre università, nel termine di cui all'articolo 2.

Art. 4.

I docenti di cui al precedente articolo 1, che non si presentino ai concorsi di cui all'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino inclusi nelle terne dei rispettivi vincitori, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato articolo 2, e, nella seconda, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi.

Art. 5.

I docenti nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato.

Ai soli effetti giuridici, detta nomina ad ordinario è riportata alla scadenza del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla no-

Identico.

Art. 3.

Salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo, i docenti di cui all'articolo 1 rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi di cui all'articolo 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio.

Identico.

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Identico.

Ai soli effetti giuridici, la nomina ad ordinario, sia nell'ipotesi di cui al precedente comma, sia in quella prevista dal secondo comma del-

mina a straordinario per effetto del citato articolo 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso, sarà tenuto conto, in tutto od, ove occorra, soltanto in parte, del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Qualora la nomina a suo tempo conferita dal Governo militare alleato si riferisca ad insegnamento non compreso tra quelli previsti dal vigente ordinamento didattico, stabilisce il Ministro, su proposta della Facoltà interessata e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a quale disciplina prevista dall'ordinamento medesimo l'insegnamento predetto sia da considerare equipollente, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

l'articolo 2, è riportata alla scadenza del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato articolo 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Identico.

Art. 6.

Identico.